CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Novità 2018 -

29 dicembre 2017

Indice:

Tasso di interesse legale – aumento allo 0,3% dal 2018 1

Novità dal 2018 in materia di modelli Intrastat 2

Tasso di interesse legale – aumento allo 0,3% dal 2018 – effetti ai fini fiscali e contributivi

1. Aumento allo 0,3% del tasso di interesse legale

Con il DM 13.12.2017, pubblicato sulla G.U. 15.12.2017 n. 292, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è stato aumentato dallo 0,1% allo **0,3%** in ragione d'anno.

2. Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,3% si applica **dall'1.1.2018**.

3. Effetti ai fini fiscali

L'incremento del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione all'istituto del **ravvedimento operoso** previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo **0,3%**, dall'1.1.2018 fino al giorno di versamento compreso.

L'aumento del tasso d'interesse legale si applica altresì:

- alla rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni;
- all'adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- alla regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti contributivi.

Novità dal 2018 in materia di modelli Intrastat

1. Novità

Dal 1° gennaio 2018 vengono introdotte delle sostanziali misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT.

In particolare, tali novità sono contenute nel provvedimento 25.9.2017 n. 194409 che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'ISTAT, hanno emanato in attuazione dell'articolo 50, comma 6 del DL n. 331/1993 come modificato dal decreto milleproroghe (DL n. 244/2016). Attraverso tale provvedimento, l'Amministrazione Finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:

- l'abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
- la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
- l'innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
  - da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  - da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi;
- l'innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
- la semplificazione delle modalità di compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente nei modelli.

Le novità introdotte dal provvedimento 25.9.2017 n. 194409 si applicano a partire dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

2. Decorrenza delle semplificazioni

Le semplificazioni previste da tale provvedimento si applicano a partire **dal 2018**, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Resta quindi inalterato l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle operazioni effettuate nell'ultimo mese o trimestre del 2017, da effettuarsi entro il 25.1.2018, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti (cfr. nota Agenzia delle Dogane 9.10.2017 n. 110586).

3. Tabella riepilogativa

Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018.

Disciplina dal 2018				
Tipologia di operazioni	**Modello INTRASTAT**	**Operazioni trimestri precedenti**	**Periodicità di presentazione**	**Semplificazioni**
Cessioni intra-UE	INTRA-1 *bis*	> 50.000 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	-
Acquisti intra-UE	INTRA-2 *bis*	≥ 200.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 *quater*	> 50.000 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 *quater*	≥ 100.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		< 100.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo